



Città di Giugliano in Campania
Provincia di Napoli

ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 8 del 30/07/2015

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI RELATIVE ALL'ANNO 2015.
PROVVEDIMENTI.**

L'anno duemilaquindici, il giorno trenta del mese di luglio, alle ore 17:00, nella sala Consiliare, previo recapito di avvisi notificati ai sensi di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in I^a convocazione con l'intervento dei signori:

		P	A		P	A
	POZIELLO ANTONIO	X				
1	Aprovitola Francesco	X	17	Migliaccio Raffaele	X	
2	Basile Vincenzo	X	18	Palma Nicola	X	
3	Carlea Francesco	X	19	Palumbo Agostino	X	
4	Castaldo Adriano	X	20	Pirozzi Nicola	X	
5	Casoria Pasquale	X	21	Pozziello Laura	X	
6	Cecere Aniello	X	22	Ragosta Rosario	X	
7	Cecere Domenico	X	23	Rimoli Carla	X	
8	D'Alterio Giuseppe	X	24	Risso Vincenzo	X	
9	Di Gennaro Gennaro	X	25	Russo Anna	X	
10	Di Girolamo Giuseppe	X	26	Russo Antonietta	X	
11	Di Napoli Giulio	X	27	Russo Giovanni	X	
12	Guardascione Francesco	X	28	Sabatino Filomena	X	
13	Guarino Andrea	X	29	Sequino Alfonso	X	
14	Guarino Luigi	X	30	Sequino Luigi	X	
15	Iovinella Francesco	X	31	Tartarone Cristofaro	X	
16	Liccardo Paolo	X	32	Tartarone Marianna	X	

PRESENTI: 33 ASSENTI: /

Presiede il Consigliere comunale Avv. Luigi Sequino nella qualità di Presidente del Consiglio.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. Girolamo Martino

Il testo della delibera è riportato in allegato in firma autografa riprodotto in modalità elettronica e sottoscritto con firma digitale dal Segretario Generale

IL SINDACO

Vista la seguente proposta di deliberazione elaborata del Dirigente del Settore Servizi Finanziari:

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

CONSIDERATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta:

- IMU (Imposta Municipale Propria) – di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9;
- TASI (tributo servizi indivisibili) – componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali;
- TARI (tassa sui rifiuti) – componente riferita ai servizi, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

TENUTO CONTO della suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 istituzione IUC (Imposta Unica Comunale);
- commi da 641 a 668 TARI (tassa sul servizio rifiuti);
- commi da 669 a 681 TASI (tributo sui servizi indivisibili);
- commi da 682 a 705 (disciplina generale TARI e TASI).

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità):

- **669.** Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- **671.** La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- **672.** In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;
- **673.** In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie;
- **674.** Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo;
- **675.** La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii.;
- **676.** L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- **677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille, come modificato dal comma 279 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

- **678.** Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676;
- **681.** Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
- **683.** Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione,omissis... le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il comma 679 della legge n. 23 dicembre 2014, n. 190 che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 dell'art. 1 della legge 147/2013

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa.

VISTO il regolamento per l'applicazione del tributo TASI, approvato con delibera della Commissione Straordinaria n. 73 del 15/05/2014.

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

CONSIDERATO che il comma 13-bis dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ss.mm.ii. ha previsto: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente"*.

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2014, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2015 è stato dapprima differito al 31 marzo 2015, poi con decreto del 16 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21.03.2015, è stato differito al 31 maggio 2015 e successivamente con decreto del 13/05/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20.05.2015, è stato ulteriormente differito al **30 luglio 2015**.

VISTO il decreto-legge 6 marzo, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1, comma 1, lett.b) è stato stabilito che il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del D.Lgs 14 marzo 2011, n. 23 e cioè:

I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune, per l'anno in corso, in due rate, scadenti la prima il 16 giugno (acconto) e la seconda il 16 dicembre (saldo). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre di ciascun anno d'imposta;

INDIVIDUATI i seguenti servizi indivisibili con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, in quota parte:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggior o minore beneficio tra un cittadino e l'altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, come dal seguente elenco dettagliato:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	1.915.000,00
Manutenzione verde	500.000,00
Manutenzione rete stradale	1.642.000,00
Servizi di viabilità, segnaletica	311.000,00
Servizio di protezione civile	30.000,00
Servizio anagrafe e stato civile	244.000,00
Servizi cimiteriali	573.000,00

RITENUTO, opportuno, per quanto concerne il tributo TASI, confermare per l'anno 2015, le stesse aliquote approvate per l'anno 2014 e specificamente, come segue:

- immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: **1 (uno) per mille**;
- immobili equiparati all'abitazione principale da regolamento IMU: **1 (uno) per mille**;
- immobili appartenenti alle categorie catastali A (compresi A/10) non adibiti ad abitazione principale, B, C, D: **0 (zero) per mille**;
- immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti nel regolamento IMU: **0 (zero) per mille**;
- aree edificabili: **0 (zero) per mille**;
- fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni: **1 (uno) per mille**;
- terreni agricoli: **0 (zero) per mille**

PROPONE


1. **di confermare** per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione del tributo sui servizi (TASI), quale componente dell'imposta unica comunale (IUC) come segue:
 - immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze: **1 (uno) per mille**;
 - immobili equiparati all'abitazione principale da regolamento IMU: **1 (uno) per mille**;
 - immobili appartenenti alle categorie catastali A (compresi A/10) non adibiti ad abitazione principale, B, C, D: **0 (zero) per mille**;
 - immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti nel regolamento IMU: **0 (zero) per mille**;
 - aree edificabili: **0 (zero) per mille**;
 - fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13, c. 8 del D.L. 201/2011, convertito in Legge 214/2011 e successive modificazioni: **1 (uno) per mille**;
 - terreni agricoli: **0 (zero) per mille**.
2. **di individuare** i seguenti servizi indivisibili, alla cui copertura la TASI è diretta in quota parte:
 - Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
 - Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggior o minore beneficio tra un cittadino e l'altro e per i quali non è pertanto possibile

effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale, come dal seguente elenco dettagliato:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	1.915.000,00
Manutenzione verde	500.000,00
Manutenzione rete stradale	1.642.000,00
Servizi di viabilità, segnaletica	311.000,00
Servizio di protezione civile	30.000,00
Servizio anagrafe e stato civile	244.000,00
Servizi cimiteriali	573.000,00

3. **di dare atto** che tali aliquote decorrono dal **1° gennaio 2015**;
4. **di dare atto** che l'aliquota è stata determinata rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non è superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille ed altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
5. **di disporre** che la presente deliberazione sarà inserita telematicamente nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la pubblicazione;
6. **di disporre** che la presente deliberazione sia allegata al bilancio di previsione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 172, comma 1, lett.e) del D.Lgs 267/2000;
7. **di rendere** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari
Dott. Gerardo D'Alterio




IL SINDACO

Vista la su estesa proposta del dirigente del Settore Servizi finanziari;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente responsabile del settore servizi finanziari in relazione alla suddetta proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.


Il Dirigente del Settore
Dott. Gerardo D'Alterio



PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

di approvare la su estesa proposta avente ad oggetto: "Determinazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015 Provvedimenti".

Il Sindaco
Dott. Antonio Poziello



IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su esposta proposta del Sindaco;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal dirigente responsabile del settore servizi finanziari in relazione alla suddetta proposta di deliberazione, resi ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 267/2000.

Con voti favorevoli 21

Contrari 7 (Guarino L., Basile, Sequino A., Migliaccio, Arovitola, Palma N., Riso);
Astenuiti 5 (Guardascione, Castaldo, Sabatino, Russo A., Pirozzi N.).

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di delibera del Sindaco avente ad oggetto "Determinazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015 Provvedimenti".
- 2) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile a seguito di separata votazione.

Il Presidente del Consiglio
Avv. Luigi Sequino



Il Segretario Generale
Dot. Girolamo Martino

